

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2097, 237-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE BOSCO)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1990

E

## TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 28 giugno 1990*

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2097)

*(V. Stampato Camera n. 3084)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
col Ministro del Tesoro  
e col Ministro delle Finanze**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta pomeridiana  
del 13 febbraio 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 febbraio 1990*

CON ANNESSO

## DISEGNO DI LEGGE

Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire  
l'effettività del diritto di stare in giudizio (237)

**d'iniziativa dei senatori MACIS, BATTELLO, GRECO, SALVATO,  
BOCHICCHIO SCHELOTTO, e IMPOSIMATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1990**

*assorbito nel testo anzidetto*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 24, comma terzo, della Costituzione prescrive che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». Tale prescrizione si ricollega direttamente a due altri importanti principi costituzionali quello del «diritto sostanziale di difesa», che deve essere assicurato al cittadino in concreto, e quello della «parità di trattamento», sia come parità di posizioni di difesa, sia come rimozione degli ostacoli alla fruizione della giustizia, eliminando discriminazioni e posizioni privilegiate.

Tali principi si sono venuti a sovrapporre ad una normativa in materia di gratuito patrocinio posta, in via generale, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, integrata per quanto riguarda il processo penale dall'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (regio decreto n. 602 del 1931). Questo complesso di norme che si incardina sugli istituti: dell'«ammissibilità al patrocinio gratuito di ogni tipo di giurisdizione contenziosa», del «patrocinio dei poveri come ufficio gratuito, obbligatorio ed onorifico della classe degli avvocati e dei procuratori», della «probabilità dell'esito favorevole della causa» - sono state ritenute da un consolidato indirizzo giurisdizionale della Corte compatibili con la Costituzione e quindi nel loro complesso esenti da declatorie di illegittimità costituzionale. Va detto però che la Corte fin dal 1970, ha affermato al riguardo che «la insufficienza o la scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione non può condurre a riconoscerla senz'altro contraria alla Costituzione, con il risultato di far venire meno il poco già attuato». Tali principi sono stati ripresi nella sentenza n. 149, del 2 giugno 1983 che ha anche dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del regio

decreto n. 3282 del 1923 nella parte in cui prevede che «il beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici».

Per completare il quadro della situazione attuale va ricordato che, per quanto concerne il cosiddetto «rito del lavoro», la legge 11 agosto 1973, n. 533, ha introdotto importanti innovazioni alla disciplina generale sostituendo la tradizionale nozione del patrocinio gratuito, inteso come prestazione onorifica della classe forense, con quella di patrocinio a carico dello Stato.

L'esigenza più volte esposta dalla Corte ha trovato espressione, in passato, in diverse iniziative legislative, fra le quali è opportuno ricordare il disegno di legge governativo n. 453, approvato dal Senato nel 1973 e successivamente abbandonato per la rilevanza dell'onere finanziario.

L'attuale disegno di legge presentato dal Governo il 22 luglio 1988, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 13 febbraio 1990, discusso, congiuntamente al disegno di legge n. 237, dalla 2ª Commissione (giustizia), è stato approvato da quest'ultima in sede redigente nello stesso testo trasmesso dalla Camera. A tale conclusione la Commissione è giunta dopo ampia discussione nella considerazione prevalente della urgenza della riforma a seguito dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale, tenendo altresì presente la impossibilità attuale di realizzare per gli altri oneri finanziari una riforma a tutto campo e, di conseguenza, l'opportunità di adottare in questa materia un principio di gradualità utile anche per realizzare una prima sperimentazione dei nuovi istituti.

Per questi motivi tutte le proposte di modificazione, anche se ragionevoli ed opportune, sono state accantonate e potranno essere riproposte in una seconda

fase, non appena le condizioni finanziarie dello Stato lo consentiranno.

Il testo, pervenutoci dalla Camera ed approvato dalla Commissione giustizia, appare al relatore esaurientemente analitico, sufficientemente chiaro, tale da evitare dubbi interpretativi.

L'articolo 1 introduce nel nostro ordinamento l'istituto del patrocinio a spese dello Stato per la difesa del cittadino non abbiente nel procedimento penale, ovvero penale militare, ed è previsto per l'imputato, per la persona offesa da reato, per il danneggiato che intende costituirsi parte civile per il responsabile civile ovvero per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. L'istituto è assicurato anche nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato, sempre che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

Al riguardo si osserva che, finalmente, anche la parte lesa è posta sullo stesso piano del reo ai fini della possibilità di difesa e che particolari trattamenti sono riservati ai minori nel processo penale. Ulteriore espressione di civiltà è poi realizzata nell'equiparazione dello straniero e dell'apolide al cittadino italiano.

L'articolo 2 prevede dettagliatamente modi e forme di ammissione e l'articolo 3 indica con sufficiente chiarezza le condizioni per l'ammissione al patrocinio dello Stato.

Si è sostituito al concetto di «povertà» dell'attuale legislazione quello di «non abbienza» e si è ancorata tale condizione al dato certo dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta personale che, per l'anno 1990, non dovrà essere superiore a lire otto milioni, mentre dal 1991 non potrà essere superiore ai dieci milioni di lire.

Particolari condizioni e limiti sono previsti per la valutazione dei redditi familiari.

Nel disegno di legge in esame si è ritenuto opportuno affidare alla responsabilità della parte l'attestazione delle sue condizioni economiche, riprendendo l'analogia normativa in tema di patrocinio nelle controversie di lavoro. Si è quindi previsto

che in ogni stato e grado del procedimento la parte può essere ammessa al patrocinio a carico dello Stato.

L'articolo 5 indica in modo puntuale quale debba essere il contenuto dell'istanza che a sua volta dovrà comprendere un'auto-certificazione dell'interessato accertante la sussistenza delle condizioni di reddito cui va allegata una specifica documentazione.

L'ulteriore corso della procedura è molto semplice: il giudice procedente ne verifica l'ammissibilità alla stregua dell'autodichiarazione e dei documenti allegati, quindi ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se ricorrono le condizioni di reddito richieste.

Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto del giudice (articolo 6, commi 1 e 3) vengono trasmesse all'intendente di finanza per i necessari controlli.

Se il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede la revoca o la modifica del decreto di ammissione (articolo 10).

Qualora la richiesta del patrocinio a carico dello Stato venga respinta dal giudice competente, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza (articolo 6, commi 3, 4 e 5).

Per quanto riguarda la nomina del difensore si è conferita la più ampia facoltà di scelta dell'avvocato o procuratore legale dal quale l'interessato intende essere assistito, assicurando con ciò la parità del non abbiente con le altre parti del procedimento (articolo 9).

La liquidazione dei compensi professionali al difensore o al consulente tecnico viene effettuata con decreto motivato e determinata sulla base della tariffa professionale, delle tabelle e dei criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980 n. 319, comunque parametrati ai valori medi delle tariffe professionali vigenti (articolo 12).

L'articolo 13 fa espresso divieto al difensore, o al consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio, di percepire ulteriori compensi o rimborsi a qualsiasi titolo (articolo 13, comma 1). Ogni patto

contrario, afferma il comma 2 dell'articolo 13, è nullo.

L'articolo 19 stabilisce che all'onere finanziario, valutato per il 1990 in lire 75 miliardi e per il 1991 in lire 180 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «gratuito patrocinio».

Nel corso della discussione in Commissione giustizia, tra le numerose osservazioni e proposte avanzate, alcune meritano di essere ricordate per la utilità che potranno avere nella successiva fase di completamento e perfezionamento degli istituti introdotti con il presente provvedimento, di cui si sollecita l'approvazione.

È stato osservato che la parzialità del provvedimento deve essere al più presto eliminata per evitare situazioni di disparità di trattamento nell'esercizio del «diritto di difesa».

Per realizzare l'ampliamento della sfera di applicazione dell'istituto senza perdere

di vista il problema dell'onere finanziario è stato suggerito, da una parte, di ricorrere all'istituto della compartecipazione agli oneri tra Stato e cittadini meno abbienti e, dall'altra, di autorizzare lo Stato a ricorrere a prestazioni assicurative attraverso la stipula di una polizza quadro che consenta a tutti i cittadini di essere ammessi al gratuito patrocinio ai sensi della legge.

In definitiva, la presente riforma del patrocinio a carico dello Stato in favore dei cittadini non abbienti, sia pure sostanzialmente limitata al settore penale e con le riserve espresse, costituisce certamente un ulteriore avanzamento dello Stato di diritto che amplia la sfera di tutela e di difesa dei cittadini, a prescindere dalle condizioni economiche in cui si trovano.

La Commissione propone, pertanto, all'Assemblea l'approvazione finale del disegno di legge n. 2097, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, considerando in esso assorbito il disegno di legge n. 237.

Bosco, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sui disegni di legge nn. 2097 e 237**

(Estensore: MURMURA)

27 marzo 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sui disegni di legge nn. 2097 e 237**

(Estensore: CORTESE)

28 marzo 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2097, mentre, per il disegno di legge n. 237, esprime parere favorevole solo a condizione che i relativi effetti finanziari siano assorbiti nel disegno di legge n. 2097.

**su emendamenti al disegno di legge n. 2097**

(Estensore: ANDREATTA)

26 giugno 1990

La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 2097, esprime a maggioranza parere favorevole su tutti, tranne che su quelli nn. 0.1, 1.3, 1.4, 1.6, 3.1, 4.1 e 15.0.1, sui quali esprime parere contrario, in quanto essi comportano oneri senza la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*(Istituzione del patrocinio)*

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, semprechè le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento.

4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.

5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenni e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3.

6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI  
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Istituzione del patrocinio)**Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:

a) sono riuniti a procedimenti per delitti;

b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorchè non riuniti.

9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

#### Art. 2.

*(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*

1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.

3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. L'istanza può essere presentata dal

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

#### Art. 2.

*(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza è presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 3.

(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 3.

(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa;

c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonché delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c);

e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge.

2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai casi in cui è disposta perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 4.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

#### Art. 5.

(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

#### Art. 5.

(Contenuto dell'istanza)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. All'istanza devono inoltre essere allegati:

a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3:

1) il numero del codice fiscale;  
2) il reddito di lavoro;  
3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;

4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;

c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.

3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace.

4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.

6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.

7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

Art. 6.

*(Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 6.

*(Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza è data lettura ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonchè le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso è notificato all'intendente di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 7.

*(Indagini preliminari)*

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza è accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata.

2. Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresì, per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.

Art. 8.

*(Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio)*

1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice,

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 7.

*(Indagini preliminari)*

*Identico.*

Art. 8.

*(Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.

Art. 9.

(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Art. 10.

(Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 9.

(Nomina del difensore)

*Identico.*

Art. 10.

(Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 11.

*(Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione)*

1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 11.

*(Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

*(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico)*

1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 12.

*(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.

Art. 13.

*(Divieto di percepire compensi o rimborsi)*

1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

2. Ogni patto contrario è nullo.

Art. 14.

*(Pagamento delle spese in favore dello Stato)*

1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 13.

*(Divieto di percepire compensi o rimborsi)*

*Identico.*

Art. 14.

*(Pagamento delle spese in favore dello Stato)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 15.

*(Ammissione al patrocinio in altri casi)*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, semprechè l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.

Art. 16.

*(Disposizione transitoria)*

1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 15.

*(Ammissione al patrocinio in altri casi)*

*Identico.*

Art. 16.

*(Disposizione transitoria) .*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

(Norme regolamentari)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto.

Art. 18.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.

Art. 19.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Gratuito patrocinio».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 17.

(Norme regolamentari)

*Identico.*

Art. 18.

(Relazione al Parlamento)

*Identico.*

Art. 19.

(Onere finanziario)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 20.

(Entrata in vigore)

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 237**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MACIS ED ALTRI

## TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI -  
PATROCINIO PER I NON ABBIENTI

## Art. 1.

*(Diritto alla difesa)*

1. Il diritto dei non abbienti di agire e difendersi è garantito davanti ad ogni giurisdizione, in ogni stato e grado dei procedimenti che possono comportare una limitazione dei diritti della persona, la decadenza da potestà, o la perdita di capacità, e a tutela degli altri diritti od interessi, nei limiti e nei casi previsti dalla presente legge, ad istanza di chi ne è legittimato.

## Art. 2.

*(Nozione di non abbiente)*

1. È considerato non abbiente il titolare di un reddito effettivo annuo inferiore a lire 7.800.000.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma precedente e quello di cui all'articolo 9 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

## Art. 3.

*(Ufficio distrettuale di difesa)*

1. Presso ciascuna Regione sede di corte di appello è istituito l'Ufficio distrettuale di

difesa per le prestazioni in favore dei non abbienti e per le altre previste dalla presente legge.

2. Nelle Regioni con più sedi di corte d'appello o sezioni staccate di corti d'appello, l'Ufficio è istituito presso la Provincia ove ha sede la corte o la sezione staccata.

## TITOLO II

ACCESSO AL PATROCINIO  
PER I NON ABBIENTI

## Art. 4.

*(Modalità per accedere alla difesa)*

1. Chi, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2, intende avvalersi dei benefici in favore dei non abbienti deve rivolgersi ad un professionista che può scegliere tra gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 16. L'interessato documenta la propria situazione economica mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale attesta che il reddito imponibile ai fini dell'Irpef, e ogni altro reddito percepito nell'anno, sono inferiori alla misura indicata dall'articolo 2.

2. L'avvocato o il procuratore, nell'assumere la difesa, ne dà immediata comunicazione all'ufficio distrettuale di difesa, trasmettendo copia della documentazione prodotta dall'interessato.

## Art. 5.

*(Nomina da parte del magistrato)*

1. Nel procedimento penale e in ogni altro procedimento nel quale occorra nominare con urgenza il difensore, l'autorità che procede, qualora la parte dichiari che si trova nelle condizioni per avvalersi dei benefici per la difesa dei non abbienti, nomina il difensore prescelto dall'interessato, o vi provvede d'ufficio se l'interessato

non lo ha designato, tra i professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 16.

2. La nomina da parte del magistrato ha valore di provvedimento provvisorio di ammissione al patrocinio e deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio distrettuale di difesa.

#### Art. 6.

##### *(Nomina del difensore d'ufficio)*

1. L'articolo 128 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - *(Nomina del difensore d'ufficio all'imputato)*. - Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina, salvo quanto è disposto nell'articolo 130, è fatta d'ufficio secondo i casi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o dal pretore ed è comunicata immediatamente al difensore nominato.

Prima di procedere alla nomina del difensore d'ufficio, il magistrato che procede chiede all'imputato se si trovi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio per i non abbienti. In caso affermativo si provvede alla nomina del difensore secondo le disposizioni previste dalla norma in materia di patrocinio per i non abbienti. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio per i non abbienti, il magistrato informa l'imputato dell'obbligo di retribuire il difensore e delle disposizioni in materia di patrocinio per i meno abbienti.

La nomina d'ufficio si intende revocata nel momento in cui l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia.

Gli avvocati e i procuratori hanno l'obbligo di prestare il loro patrocinio agli imputati quando sono nominati d'ufficio.

Il difensore d'ufficio è nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi della corte d'appello.

Le nomine devono avvenire secondo criteri di rotazione e specializzazione.

Il difensore nominato d'ufficio può essere sostituito per giustificato motivo con un altro difensore.

Nei casi nei quali è prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia che manca in qualsiasi modo al proprio dovere, anche fuori dei casi preveduti dall'articolo seguente, può essere sostituito con un difensore nominato d'ufficio».

#### Art. 7.

##### *(Effetti dell'ammissione)*

1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito delle tasse di registro, dei diritti di cancelleria e conseguentemente il rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento e l'uso della carta non bollata in tutti gli atti del procedimento;

b) l'anticipazione, da parte dello Stato, delle spese e degli onorari dovuti:

1) ai difensori, ai pubblici ufficiali, ai notai, ai periti e ai consulenti di parte la cui opera venga richiesta nel corso del procedimento;

2) ai funzionari per le spese di viaggio e le indennità di missione;

3) ai giornali per la pubblicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria inerenti il procedimento.

#### Art. 8.

##### *(Liquidazione degli onorari)*

1. I diritti e gli onorari dovuti ai difensori e ai periti vengono liquidati dal giudice sulla base della nota spese presentata dal professionista al termine della prestazione.

2. Il pagamento avviene mediante l'emissione di mandato da parte del cancelliere.

3. Il difensore può chiedere, nel corso del procedimento, l'assegnazione di una somma a titolo di anticipo sulla liquidazione delle competenze.



## TITOLO III

## PATROCINIO PER I MENO ABBIENTI

## Art. 9.

*(Patrocinio per i meno abbienti)*

1. L'ufficio distrettuale di difesa, tenuto conto delle condizioni economiche e del tipo di procedimento, può ammettere al patrocinio per i meno abbienti il richiedente il cui reddito annuo non superi lire 20.000.000.

2. Col provvedimento di ammissione viene determinata la quota di spese a carico dell'interessato.

## Art. 10.

*(Valutazione del reddito familiare)*

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio previsto dall'articolo precedente si tiene conto della situazione patrimoniale e dei redditi dei componenti la famiglia anagrafica.

2. Del reddito familiare si tiene conto anche quando chi chiede di essere ammesso al patrocinio per i non abbienti è persona che non ha compiuto i venticinque anni di età e convive con la famiglia d'origine. In tal caso il consiglio deve sentire i familiari che siano titolari di reddito superiore a quello previsto dall'articolo 2 e valutare le ragioni per le quali non si assumono gli oneri inerenti la difesa. I familiari che intendono assumersi l'onere della difesa del congiunto, se lo richiedono, possono in ogni caso essere ammessi al patrocinio per i meno abbienti previsto dall'articolo 9 anche se godono di un reddito annuo superiore a lire 20.000.000.

3. Si tiene conto del solo reddito personale quando si tratta di cause di stato, di famiglia e in ogni altra ipotesi processuale nella quale possa emergere un conflitto all'interno del nucleo familiare.

## Art. 11.

*(Effetti dell'ammissione al patrocinio per i meno abbienti)*

1. L'ammissione al patrocinio per i meno abbienti produce gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Inoltre, i difensori e gli altri professionisti che abbiano prestato la loro opera nel procedimento hanno diritto di dedurre dal reddito l'importo corrispondente alla quota per la quale non è prevista la corresponsione di compenso.

3. La detrazione può essere operata nella dichiarazione del reddito dell'anno nel quale ha avuto termine la prestazione e va indicata quale onere sostenuto dal contribuente a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

## Art. 12.

*(Ammissione in deroga)*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, l'ufficio distrettuale di difesa, sentito il Ministro di grazia e giustizia, può ammettere al beneficio, con gli effetti previsti dall'articolo 7 ovvero dall'articolo 9 secondo la propria valutazione discrezionale, coloro che dimostrino di non essere in grado di sopperire alle spese del procedimento per il costo straordinario e la particolare complessità del caso.

## TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO  
DISTRETTUALE DI DIFESA

## Art. 13.

*(Consiglio dell'ufficio di difesa)*

1. Organo dell'ufficio distrettuale di difesa è un consiglio composto da:

a) cinque membri eletti dai professionisti iscritti nell'elenco dell'ufficio;

b) un rappresentante designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati del tribunale ove ha sede il servizio stesso;

c) un magistrato designato dal consiglio giudiziario della corte d'appello;

d) un rappresentante dell'ente locale presso il quale è istituito.

2. Il consiglio elegge il proprio presidente tra i componenti elettivi.

#### Art. 14.

##### *(Compiti del consiglio)*

1. Il consiglio dell'ufficio di difesa vigila sul buon andamento e la regolarità del servizio; tiene e aggiorna l'elenco degli iscritti; conferma le nomine nei casi previsti dall'articolo 5 quando accerti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio; dichiara l'ammissione nei casi di cui agli articoli 9 e 12; segnala al consiglio dell'ordine cui è iscritto eventuali irregolarità commesse dal professionista; provvede alla gestione dei fondi, adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

#### Art. 15.

##### *(Poteri del consiglio)*

1. Il consiglio dispone la convocazione dell'interessato e dei familiari nella ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 2.

2. L'interessato deve fornire ogni utile indicazione sulla prestazione che egli richiede; produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti i propri redditi.

3. In ogni caso il consiglio può disporre che la Guardia di finanza svolga accertamenti sulla situazione patrimoniale e sui redditi del richiedente, ed anche dei familiari conviventi ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 10.

#### Art. 16.

##### *(Elenco dei difensori)*

1. La difesa dei meno abbienti è assicurata dai procuratori e dagli avvocati liberi

professionisti che facciano domanda di essere iscritti nell'elenco dell'ufficio distrettuale di difesa.

2. Il consiglio dell'ufficio di difesa, per garantire le prestazioni professionali a livelli adeguati può richiedere ai consigli dell'ordine del distretto di indicare, secondo criteri di specializzazione e di rotazione, un congruo numero di professionisti. Gli avvocati e procuratori segnalati sono iscritti d'ufficio nell'elenco.

#### Art. 17.

##### *(Scelta del difensore)*

1. In tutti i casi in cui il difensore non è scelto dall'interessato, vi provvede il consiglio secondo criteri di rotazione e di specializzazione.

2. Il consiglio può invitare con provvedimento motivato l'interessato a scegliere un professionista diverso qualora quello indicato risulti particolarmente impegnato per incarichi precedentemente assunti ovvero abbia una specializzazione professionale diversa.

#### Art. 18.

##### *(Rinuncia del difensore)*

1. Oltre le ipotesi di rinuncia al mandato consentite dalle regole della deontologia professionale, il difensore prescelto, in base alle norme della presente legge, deve rinunciare quando sia incaricato di promuovere un'azione giudiziaria che risulti manifestamente infondata.

#### Art. 19.

##### *(Elezione del consiglio)*

1. I componenti del consiglio dell'ufficio durano in carica quattro anni e non possono essere rinnovati per il quadriennio successivo. Prima della scadenza, il consiglio costituisce presso l'ufficio distrettuale di difesa il seggio per la scelta dei componenti elettivi.

2. Hanno diritto di voto i professionisti iscritti negli elenchi dell'ufficio di difesa.

3. Ciascun elettore indica nella lista non più di tre nomi scelti tra gli iscritti negli elenchi dell'ufficio di difesa.

4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

5. I componenti eletti che per qualsiasi causa cessano dall'incarico vengono sostituiti da coloro che, nella graduatoria dei votati, seguono immediatamente nell'ordine.

#### TITOLO V

#### FACOLTÀ DELLE REGIONI

##### Art. 20.

##### *(Poteri delle Regioni)*

1. Le Regioni, in considerazione delle particolari condizioni economiche e sociali, possono con legge fissare un limite di reddito maggiore, ma non superiore della metà, di quello previsto dall'articolo 2.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo e dal successivo articolo 21 gravano sul bilancio della Regione.

##### Art. 21.

##### *(Studi di consulenza)*

1. Gli uffici distrettuali di difesa possono istituire studi di consulenza legale che prestano gratuitamente la loro opera in favore di coloro che sono titolari di un reddito inferiore ai limiti indicati dall'articolo 9.

2. L'accertamento delle condizioni per godere delle prestazioni avviene sulla base di dichiarazione dell'interessato rilasciata al difensore.

3. Gli uffici sono costituiti da professionisti che prestano volontariamente la loro opera - ancorchè non iscritti all'elenco di cui all'articolo 16 - da avvocati e magistrati in pensione.

4. I professionisti non possono assumere la difesa nel procedimento che si instauri

per la fattispecie per la quale siano state richieste delle consulenze nell'ambito degli studi di cui al comma 1.

##### Art. 22.

##### *(Oneri della dotazione degli studi di consulenza)*

1. All'istituzione degli studi di consulenza di cui all'articolo 21 provvede il consiglio sentito il parere vincolante dell'ente presso il quale è istituito l'ufficio di difesa.

2. La Regione o la Provincia, nei casi di rispettiva competenza, provvedono a dotare gli studi dei locali e del personale d'ordine necessario per il funzionamento.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

##### Art. 23.

##### *(Casi di esclusione dalla ammissione al patrocinio)*

1. L'ammissione alle forme di patrocinio previste dagli articoli precedenti non è consentita nelle materie e nei casi in cui l'assistenza legale sia prevista in forme agevolate in forza di altre disposizioni di legge o di atti amministrativi.

##### Art. 24.

##### *(Revoca del beneficio)*

1. Qualora si accerti, successivamente all'ammissione al beneficio, che non esistevano le condizioni di minore abbienza di cui all'articolo 2 o quelle per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 9 o che comunque non ricorrevano le ipotesi previste dalla presente legge, il consiglio dell'ufficio distrettuale delibera la revoca del provvedimento di ammissione.

2. Il provvedimento comporta la cessazione dei benefici e costituisce titolo esecutivo per la ripetizione delle spese indebitate.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente anticipate o annotate a debito dello Stato e per gli onorari non percepiti dal professionista.

## Art. 25.

*(Ricorso)*

1. L'interessato può ricorrere contro la decisione motivata di rigetto o la delibera di revoca a un collegio composto dal presidente della corte di appello o della sezione di corte di appello, dall'intendente di finanza e dal presidente dell'ordine degli avvocati del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio distrettuale di difesa.

2. Il collegio provvede senza ritardi con decisione non soggetta a reclamo.

## Art. 26.

*(Abrogazione di norme)*

1. Le norme della presente legge sostituiscono ogni altra disposizione in materia.

2. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, è abrogato.

## Art. 27.

*(Copertura)*

1. Agli oneri previsti dalla presente legge, stimati in lire 56, 80 e 90 miliardi rispettivamente negli esercizi 1987, 1988 e 1989, si fa fronte, negli esercizi medesimi, quanto a lire 8, 20 e 30 miliardi, mediante utilizzazione del relativo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, quanto a lire 48, 60 e 60 miliardi, con utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce «Ministero della pubblica istruzione - Università non statali legalmente riconosciute».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.